

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Stephanie Vigl

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:

01i

del:

2022-01-13

autore:

Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) - quarto trimestre 2021 - scadenza 31.01.2022

Come noto¹ i **soggetti passivi IVA** stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**². La comunicazione a tali fini va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'invio dello spesometro estero deve essere effettuato con **periodicità trimestrale**³. La prossima scadenza per i mesi **ottobre, novembre, dicembre** coincide dunque con il **31.01.2022**.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione in oggetto nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione in oggetto chiediamo di volerci inviare la documentazione per l'invio della Comunicazione anzidetta almeno **entro il 17.01.2021**.

Informiamo inoltre che il presente adempimento (l'invio massivo trimestrale dei dati tramite il c.d. "esterometro") sarà abrogato a partire dalle operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**⁴. I dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla predetta data saranno comunque inviati all'AdE singolarmente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il medesimo formato della fattura elettronica⁵. Una novità sensibile, per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**, riguarda anche i **termini** per trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni con l'estero⁶. Ciò impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso nonché una verifica delle procedure gestionali interne.

1 Vedasi la nostra circolare n. 81/2021

2 Art. 1, co. 3-bis del DLgs. 127/2015

3 Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020"

4 art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 e art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 e Provvedimento n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021

5 Le specifiche tecniche sono state aggiornate con Provvedimento n. 374343 /2021 del 23 dicembre 2021, vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>

6 Come stabilisce il novellato art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato "è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi". In altre parole, nel caso in cui l'operazione sia documentata mediante fattura, si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, come richiesto dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72. Sul fronte delle operazioni ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia, invece, il termine per la trasmissione telematica dei dati è il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Per gli acquisti intracomunitari e i servizi "generici" ricevuti da soggetti Ue, quanto descritto è coerente con il termine di registrazione delle fatture previsto dall'art. 47 del DL 331/93.

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1 Ambito di applicazione

1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti⁷ passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano⁸, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò significa che sono obbligati anche gli enti pubblici che esercitano attività rilevante ai fini IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente i seguenti soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari⁹;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000,
- i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia¹⁰
- i soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale¹¹.

1.2 Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi¹²:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello¹³ ha precisato che l'adempimento "*riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni*". Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o non soggetto passivo IVA);
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione eventualmente è facoltativa) le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI.
- è stata emessa¹⁴ tramite la piattaforma "OTELLO 2.0" una fatture elettroniche "tax free"¹⁵.

2 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate¹⁶.

⁷ Soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e comma 3 bis D.Lgs. n. 127/2015

⁸ Art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972

⁹ regime c.d. "di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011); regime forfetario per gli autonomi (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014).

¹⁰ Tali prestazioni "non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI nè vanno comunicate tramite" lo spesometro estero - risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello del 1.8.2019, n. 327

¹¹ risposta a interpello 67/E/2019, risposta a interpello 104/E/2019

¹² Circolare Agenzia Entrate 14/E/2019

¹³ Risposta interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85

¹⁴ in quanto trattasi di cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72

¹⁵ Risposta n. 8 del 7.2.2019 dell'Agenzia delle Entrate a una consulenza giuridica

¹⁶ Dal 1° gennaio 2022 si applicano le disposizioni di cui al provv. del 23.12.2021 utilizzando le specifiche tecniche versione **1.6.4**: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>

Come noto¹⁷, le specifiche tecniche per l'emissione di fatture elettroniche, trasmesse mediante Sistema di Interscambio, sono state aggiornate e potevano essere adottate a partire dal 1° ottobre 2020, mentre sono obbligatori dal 1° gennaio 2021. I nuovi "codici natura" interessano anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente¹⁸ dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdICoop", il "Servizio SdIFtp" e/o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di invio tramite la procedura web "Fatture e corrispettivi" il file deve essere sigillato dall'Agenzia delle Entrate.

2.1 Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In merito all'adempimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in forma di FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, di seguito riportati¹⁹:

- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **non** identificato in Italia", la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXXX";
- per le sole fatture **emesse** nei confronti di soggetto "non residente **identificato** in Italia", riportando in fattura in formato XML il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, inserendo il valore predefinito "0000000" nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); la stessa procedura si può applicare nei confronti di soggetti residenti / stabiliti nei comuni Livigno e Campione d'Italia;
- in caso di autofattura per **acquisti** da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE) in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica. In tal caso occorre compilare il campo della sezione "Dati del cedente / prestatore" con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei "Dati del cessionario / committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione "Soggetto Emittente" con valorizzazione del codice "CC" (cessionario / committente).

Merita evidenziare che nell'ambito dell'accordo intervenuto tra UE e Regno Unito il 24.12.2020, in vigore dall'1.1.2021, finalizzato a regolare le relazioni economiche dopo la **Brexit**, è stato previsto che l'**Irlanda del Nord** resterà soggetta alla normativa IVA dell'UE relativamente alle cessioni / acquisti di beni (per le prestazioni di servizi sono applicabili le regole previste per le operazioni extraUE). A tal fine è stato introdotto il **nuovo Codice Paese "XI"**, che dovrà essere utilizzato in sede di compilazione delle fatture riferite ad operazioni intervenute con soggetti passivi di tale Stato.

3 Dati oggetto di trasmissione

3.1 Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l'esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

¹⁷ Vedasi nostra circolare 116/2020

¹⁸ firma elettronica qualificata secondo i formati CADES-BES o XADES-BES

¹⁹ Vedasi le FAQ sulla pagina Web dell'Agenzia

- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

3.2 Tipologia di documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice²⁰:

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	TD12

3.3 Tipologia dell'operazione

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell'operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'IVA, avendo inserito in luogo dell'imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell'operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta²¹.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi al “Tipo documento” e “Natura dell'operazione” è possibile fare riferimento alla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.3)”²².

Il codice N6.9 non è utilizzabile per gli acquisti in reverse charge da soggetti non stabiliti in Italia²³.

4 Termini per la trasmissione dei dati sino al 30.6.2022

L'invio della comunicazione va effettuato con **periodicità trimestrale** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative sino al 30.6.2022, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento	Periodo riferimento	Scadenza della comunicazione
4 trimestre 2021	ottobre-novembre-dicembre	31.1.2022
1 trimestre 2022	gennaio – febbraio – marzo	2.5.2022
2 trimestre 2022	aprile - maggio - giugno	22.8.2022*

* ex. art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006

20 Dal 1° gennaio 2022 si applicano le disposizioni di cui al provv. del 23.12.2021 utilizzando le specifiche tecniche versione 1.6.4: vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>

21 cfr. anche circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”

22 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164

23 Risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 28.1.2021

Resta, comunque, **facoltativa**, anche nel **primo semestre 2022**²⁴, la trasmissione dei dati del c.d. "esterometro"²⁵ **con le nuove regole**²⁶, ovvero i relativi dati potranno essere trasmessi telematicamente tramite SdI singolarmente secondo "il formato" previsto per la **fattura elettronica** nel modo seguente:

- con riferimento alle operazioni svolte: entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ;
- con riferimento alle operazioni ricevute: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Le regole (specifiche) tecniche della fattura elettronica necessarie (anche) per la trasmissione dei dati delle menzionate operazioni transfrontaliere effettuate e ricevute, sono state **adeguate recentemente**²⁷ alle disposizioni normative in vigore. Il precedente precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia²⁸ relativo è stato abrogato.

5 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei del file dati delle fatture transfrontaliere: per farlo è necessario che ci inviate al massimo entro al **il 17 gennaio p.v.** il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate²⁹.

6 Sanzioni


Il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza³⁰. Non si applica il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

24 Mentre diviene obbligatoria per le operazioni dal 1.7.2022

25 Vedasi articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015

26 Vedasi anche nostra circolare n. 98/2021, considerando tuttavia che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021 è stato abrogato e sostituito dal **Provvedimento n. 374343/2021 del 23 dicembre 2021**

27 Con Provvedimento n. 374343/2021 del 23 dicembre 2021, vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>

28 Il provvedimento abrogato è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021

29 Vedasi le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/fatturazione-elettronica-e-dati-fatture-transfrontaliere-new>

30 Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97 come modificato dalla Finanziaria 2021

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro** per

- mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021 – **in scadenza il 31.01.2022**
- mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 – in scadenza il 2.02.2022
- mesi di aprile - maggio - giugno 2022 – in scadenza il 22.8.2022

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo quanto segue:

File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

Email: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma